

Come già saprete, dal 29 Aprile 2006 è entrato in vigore il **Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006** (cosiddetto “Testo Unico Ambientale”) che ha inglobato varie disposizioni in materia di ambiente (rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, ecc.).

Purtroppo ad oggi molti sono i dubbi e le incertezze in merito ad alcune interpretazioni: noi, per rimanere neutri e non commentare ciò che i politici fanno e disfano, inviamo alcuni fogli riassuntivi delle variazioni più importanti relativamente alla gestione dei rifiuti.

Per approfondimenti alleghiamo un CD-ROM con le norme ad oggi vigenti...a Te il piacere della lettura e/o della stampa...(N.B. mettere in stampante due risme di carta... a consumo..!!!)

# **NUOVO CODICE AMBIENTALE**

**Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n.152  
recante norme in materia ambientale**

Il provvedimento, costituito da 318 articoli, si divide in sei Parti:

- ⇒ **LA PRIMA PARTE** dal titolo “DISPOSIZIONI COMUNI”: individua l’ambito di applicazione del provvedimento, le finalità ed i criteri per l’adozione dei provvedimenti successivi.
- ⇒ **LA SECONDA PARTE** dal titolo “PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L’AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA (IPPC)” ordina la disciplina di tutte le autorizzazioni ambientali, ad eccezione di quelle previste per le grandi opere.
- ⇒ **LA TERZA PARTE** dal titolo “NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE” adegua la nostra normativa a quella comunitaria, supera la procedura di infrazione aperta nei confronti dell’Italia, istituisce il principio di precauzione, quello dell’azione preventiva e del “chi inquina paga”.
- ⇒ **LA QUARTA PARTE** dal titolo “NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI” unisce disposizioni concernenti settori omogenei e raccoglie la pluralità di disposizioni emanate successivamente al D.Lgs.22/97 (Decreto Ronchi).
- ⇒ **LA QUINTA PARTE** dal titolo “NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL’ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA” raccoglie e coordina tutte le norme specifiche dando alle Amministrazioni un quadro di attribuzioni e di adempimenti più precisi.
- ⇒ **LA SESTA PARTE** dal titolo “NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL’AMBIENTE” è una parte totalmente innovativa , dedicata alla responsabilità ambientale in materia di precauzione, prevenzione e risarcimento in forma specifica (ripristino) o per equivalente patrimoniale.

...Naturalmente al nuovo Decreto 152/06 (N.B. se stampato in modo leggibile pari a 700/800 pagine circa !!!) sono collegati i previsti **DECRETI ATTUATIVI** (tantissimi ed indispensabili anche questi !!!).

Qui di seguito elenchiamo i decreti già licenziati e pubblicati al 29 Maggio 2006:

<b>Difesa del suolo e acque (D.Lgs. 152/2006 - Parte Terza):</b>	
<b>Autorità vigilanza acque e rifiuti</b>	<b>Dm 2 maggio 2006</b> , recante "Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15" – Il comitato di Vigilanza dell'uso delle risorse idriche (Coviri) assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti. L'Autorità è costituita dai presidenti e dai componenti del Coviri e dell'Osservatorio Nazionale sui rifiuti che restano in carica per sette anni.
<b>Acque reflue</b>	<b>Dm 2 maggio 2006</b> , recante "Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" - Il decreto stabilisce i criteri per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali regolamentando le destinazioni d'uso e i requisiti di qualità per favorire il risparmio idrico e la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche.
<b>Servizio integrato idrico</b>	<b>Dm 2 maggio 2006</b> , recante "Disciplina delle modalità e dei termini di aggiudicazione della gestione del Servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 150, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". Il decreto, come quello sulla gestione del servizio dei rifiuti, detta le modalità delle procedure di gara e inoltre stabilisce che la disciplina prevista si applica anche nella scelta del socio privato preventiva alla costituzione delle società miste.
<b>Acque dolci e costiere</b>	<b>Dm 2 maggio 2006</b> , recante "Definizione dei limiti esterni dell'estuario, area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" - Il decreto stabilisce che l'estuario è l'area di transizione i cui limiti sono compresi tra le acque dolci e le acque costiere. Per mappare gli estuari d'Italia, il decreto dà 18 mesi all'Icram per condurre uno studio esteso a tutto il territorio nazionale.
<b>Monitoraggio spesa ambientale</b>	<b>Dm 2 maggio 2006</b> , recante "Disciplina per l'esecuzione del monitoraggio della spesa e altre iniziative informative e conoscitive in campo ambientale, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" - Secondo il decreto la spesa ambientale continuerà ad essere monitorata dall'Anci. Il decreto disciplina anche l'esecuzione delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati. Le spese monitorate sono quelle in conto capitale di Stato, Regioni, Province Autonome, Province, Comuni, Comunità montane ed altri organismi di diritto pubblico.

<b>Rifiuti (D.Lgs. 152/2006 - Parte Quarta):</b>	
<b>Utilizzo per la produzione di energia elettrica del Cdr di qualità elevata "Cdr-Q"</b>	<b>Dm 2 maggio 2006</b> , recante "Modalità di utilizzo per la produzione di energia elettrica del Cdr di qualità elevata (Cdr-Q), come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
<b>Autorità vigilanza acque e rifiuti</b>	<b>Dm 2 maggio 2006</b> , recante "Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15" - Il comitato di Vigilanza dell'uso delle risorse idriche (Coviri) assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti. L'Autorità è costituita dai presidenti e dai componenti del Coviri e dell'Osservatorio Nazionale sui rifiuti che restano in carica per sette anni.
<b>Gestione integrata rifiuti urbani</b>	<b>Dm 2 maggio 2006</b> , recante "Modalità per l'aggiudicazione, da parte dell'Autorità d'ambito, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" - Il decreto disciplina le modalità ed i termini secondo i quali le Autorità d'ambito aggiudicano il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani stabilendo che la gestione del servizio venga aggiudicata mediante gara ad evidenza pubblica disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie.
<b>Registri di carico e scarico</b>	<b>Dm 2 maggio 2006</b> , recante "Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"- Il decreto approva i modelli di registro di scarico e carico dei rifiuti escludendo da questo adempimento i piccoli produttori artigiani che non hanno più di tre dipendenti per cui sarà emanato un nuovo provvedimento.
<b>Terre e rocce da scavo</b>	<b>Dm 2 maggio 2006</b> , recante "Criteri, procedure e modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 186, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" - Il decreto stabilisce i metodi di campionamento e la preparazione dei campioni, i limiti per le concentrazioni di inquinanti, la periodicità delle analisi. <b>Dm 2 maggio 2006</b> , recante "Semplificazione delle procedure amministrative relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, ai sensi dell'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
<b>Albo gestori rifiuti</b>	<b>Dm 2 maggio 2006</b> , recante "Registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 212, comma 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" - Il decreto stabilisce che il Comitato nazionale dell'Albo dia pubblicità ai registri delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti. L'inserimento nei registri è su base volontaria. <b>Dm 2 maggio 2006</b> , recante "Gestione delle entrate derivante dall'Albo dei gestori di rifiuti, ai sensi dell'articolo 212, comma 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
<b>Catasto dei rifiuti</b>	<b>Dm 2 maggio 2006</b> , recante "Riorganizzazione del catasto dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" - Il Dm adegua l'organizzazione del catasto dei rifiuti al D.Lgs. 152/2006 e allo sviluppo delle tecnologie informatiche per la trasmissione dei dati.

<b>Beni in polietilene</b>	Dm 2 maggio 2006, recante "Individuazione delle tipologie di beni in polietilene rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". Il Dm stabilisce quali beni in polietilene, una volta giunti a fine vita, devono esser gestiti su base consorziale.
<b>Elenco rifiuti</b>	Dm 2 maggio 2006, recante "Istituzione dell'elenco dei rifiuti, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera A), della direttiva 75/442/Ce ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Ce, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000"
<b>Imballaggi e rifiuti di imballaggio</b>	Dm 2 maggio 2006, recante "Aggiornamento degli standard europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio"
<b>Veicoli fuori uso</b>	Dm 2 maggio 2006, recante "Requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
<b>Consorzi</b>	Dm 2 maggio 2006, recante "Approvazione dello schema–tipo di statuto dei consorzi per ciascun materiale di imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 223, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
<b>Sostanze assorbenti e neutralizzanti</b>	Dm relativo alle sostanze assorbenti e neutralizzanti (articolo 195, comma 2, lettera s). Il Dm determina la misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al Pb presso gli impianti destinati alla loro gestione. <b>NON ANCORA PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE</b>

## **...IN BREVE .....DAL NUOVO DECRETO 152/06:**

### **RECUPERO DEI RIFIUTI (Art. 181):**

- ⇒ I metodi di recupero, le caratteristiche e la tracciabilità dei materiali recuperati possono essere fissati con Accordi di Programma.
- ⇒ Il recupero è completato quando i materiali possono essere usati in un processo industriale o commercializzati. Materiali (MPS), prodotti e combustibili ottenuti dal recupero escono dal regime dei rifiuti

### **NUOVE NOZIONI (Art. 183) :**

- ⇒ SMALTIMENTO: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare le operazioni previste nell'Allegato B.
- ⇒ RECUPERO: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare Materie Prime Secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione e, in particolare, le operazioni previste nell'Alleato C.
- ⇒ SOTTOPRODOTTO: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendone l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono impiegati direttamente dall'impresa o da essa commercializzati a condizioni favorevoli, per essere consumati tal quali o impiegati in un processo produttivo, senza necessità di ulteriori trasformazioni preliminari. L'impiego del sottoprodotto deve essere certo e non eventuale. Per esso è richiesto il rispetto degli standard merceologici, la tracciabilità attestate da una dichiarazione da parte del produttore e controfirmate dal titolare ove avviene l'affettivo utilizzo.
- ⇒ MATERIA PRIMA SECONDARIA: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'art. 181.

## **ALTRÉ MODIFICHE.....**

### **DEPOSITO TEMPORANEO (Art. 183):**

⇒ I RIFIUTI PERICOLOSI devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero e/o di smaltimento secondo le seguenti modalità, a scelta del produttore:

- con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito  
oppure
- quando il quantitativo dei rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi.

In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

⇒ I RIFIUTI NON PERICOLOSI devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero e/o di smaltimento secondo le seguenti modalità, a scelta del produttore:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito  
oppure
- quando il quantitativo dei rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi.

In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

### **CATASTO DEI RIFIUTI (Art. 189):**

Il MUD resta obbligatorio per:

- ⇒ Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta, trasporto rifiuti, commercianti ed intermediari senza detenzione, recupero e smaltimento.
- ⇒ Imprese ed Enti che producono rifiuti pericolosi

Sono ESCLUSI da tale obbligo:

- ⇒ I produttori di rifiuti non pericolosi

## **REGISTRI DI CARICO E SCARICO (Art. 190)**

- ⇒ La vidimazione e la numerazione dei registri seguono le procedure e le modalità dei REGISTRI IVA (per cui si intende soppressa anche la vidimazione degli stessi!!).
- ⇒ Per chi utilizza un programma informatizzato LA STAMPA PUO' ESSERE IMPRESSA SU CARTA FORMATO A4, regolarmente numerata.
- ⇒ IL MODELLO dei registri è variato. E' previsto un modello semplificato per i produttori di rifiuti non pericolosi.
- ⇒ TEMPI DI REGISTRAZIONE:

- PRODUTTORI: entro 10 GIORNI LAVORATIVI dalla produzione dei rifiuti e/o dallo scarico
- RACCOGLITORI / TRASPORTATORI: entro 10 GIORNI LAVORATIVI dal trasporto
- COMMERCIAINTI e INTERMEDIARI: entro 10 GIORNI LAVORATIVI dalla transazione
- RECUPERATORI e SMALTITORI: entro 2 GIORNI LAVORATIVI dalla presa in carico

## **TRASPORTO RIFIUTI (Art. 193)**

- ⇒ FORMULARI:

- Sarà emanato il nuovo modello con decreto del Ministero dell'Ambiente
- Obbligatoria sempre l'emissione, ad esclusione del trasporto occasionale e saltuario di rifiuti non pericolosi, dal peso non superiore a 30 Kg., eseguito dal produttore stesso
- Non necessario per la tratta nazionale relativa ai trasporti transfrontalieri
- Il formulario sostituisce a tutti gli effetti il modello F per gli oli
- Resta obbligatoria la vidimazione (Uff. Entrate, CCIAA, Provincia)

- ⇒ MICRORACCOLTA:

- Nei formulari devono essere indicate tutte le tappe intermedie previste

- ⇒ SOSTA TECNICA:

- E' regolamentata e non rientra nelle attività di stoccaggio a determinate condizioni

## **AUTORIZZAZIONE UNICA PER NUOVI IMPIANTI (Art. 208)**

- Prevista autorizzazione unica (costruzione e gestione)
- Tempi: 150 giorni (se l'impianto è sottoposto a VIA i termini restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia)
- Durata decennale

## **PROCEDURA SEMPLIFICATA (Arts. 214-216)**

- Comunicazioni indirizzate alle sezioni dell'Albo e non più alle Province

## **TRASPORTO RIFIUTI CONTO PROPRIO (Art. 212)**

- Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedono i trenta Kg./giorno devono iscriversi all'Albo Gestori Ambientali.

## **TARIFFA (Art. 228)**

- Commisurata a quantità e qualità dei rifiuti in base a parametri predeterminati
- Non saranno più tassate alcune aree poiché non potranno essere assimilati i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi magazzini di materie prime e di prodotti finiti.

## **NOTA IMPORTANTE PER CHI OPERA IN REGIME SEMPLIFICATO.....**

### **NUOVO DECRETO 186 del 5/4/2006**

Dal 3 Giugno 2006 entrano in vigore le modifiche introdotte nel settore del recupero dei rifiuti non pericolosi, qui di seguito alcune novità:

- ⇒ La messa in riserva di rifiuti non pericolosi viene vincolata a dei LIMITI QUANTITATIVI stabiliti dall'Allegato 4.  
La messa in riserva (R13) momentanea non può superare il 70% del quantitativo indicato nell'Allegato 4.
- ⇒ Il passaggio fra i siti autorizzati all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13" è consentito esclusivamente per UNA SOLA VOLTA.
- ⇒ Il campionamento e la caratterizzazione dei rifiuti debbono essere eseguiti al primo conferimento e successivamente ogni 24 mesi (con Metodo UNI 10802).
- ⇒ Il test di cessione per i rifiuti inerti (N.B variato...) va eseguito ad inizio attività e successivamente ogni 12 mesi.
- ⇒ In alcuni punti dell'Allegato1, Sub. 1, sono variati i codici C.E.R. dei rifiuti
- ⇒ Entro il 3.12.2006 gli impianti di recupero dovranno adeguarsi alle norme tecniche di cui all'Allegato 5.